

ALLEGATO "B"

ALL'ATTO DI RACCOLTA N. 16309

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO SOCIALE - DURATA

Art. 1 - E' costituito un circolo interaziendale fra i dipendenti delle Aziende del Gruppo ENI od ex ENI (settore di Ravenna) denominato "Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Enrico Mattei Associazione Sportiva Dilettantistica" (CRAL E. MATTEI Associazione Sportiva Dilettantistica).

Possono tuttavia aderirvi anche Aziende esterne i cui dipendenti si riconoscono nello spirito del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Gli associati pertanto non potranno svolgere attività in contrasto con quanto sopra all'interno dell'Associazione e durante le manifestazioni organizzate dall'Associazione o a nome dell'Associazione o comunque in qualsiasi modo strumentalizzare l'Associazione e la sua attività per i predetti fini.

L'inosservanza di detti principi fondamentali comporta la espulsione dall'Associazione di chiunque vi incorrerà, a norma del presente statuto.

La sua configurazione giuridica è quella delle associazioni ed opera nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel quadro dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 Statuto dei Lavoratori e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché della Legge n. 266 dell'11 agosto 1891.

Art. 3 - La durata della Associazione è indeterminata.

Art. 4 - Oggetto dell'Associazione

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro. E' quindi espressamente vietato, anche in modo indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione.

L'oggetto dell'Associazione è l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché la promozione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative culturali, artistiche, turistiche e ricreative, con esclusione di ogni attività di tipo professionistico.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tesserati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) promuovere e sviluppare, in particolare, tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI in tutte le loro discipline enunciate dal CONI stesso. L'Associazione potrà quindi promuovere l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione dello Sport del Calcio, della Pallavolo, della Pallacanestro, del Baseball, delle Bocce, del Ciclismo della Danza Sportiva, della Ginnastica e comunque di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente qui descritta,

considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Dipartimento dello Sport, e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

L'Associazione potrà esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. In particolare, se consentito dalle normative, potrà comunque:

g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;

i) il coinvolgimento diretto di tutti gli interessi nel raggiungimento dei fini sopra esposti attraverso lo svolgimento di una attività di sensibilizzazione nell'ambito dei rispettivi ambienti di lavoro, di svago o familiari;

l) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; effettuare servizi e/o campagne pubblicitarie; effettuare spettacoli con emissioni di biglietti, commercializzare occasionalmente prodotti e merci inerenti l'attività sportiva, eccetera;

m) potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta pubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dalle leggi e norme in vigore.

L'Associazione può collaborare con altri Enti, fornendo loro assistenza, senza diritto a compenso, per il raggiungimento delle proprie finalità; può collaborare, in particolare, con gli enti di propaganda sportiva, il CONI,

le Federazioni e le organizzazioni Sportive di cui recepirà, accettandoli in toto senza riserva alcuna, gli eventuali Statuti e Regolamenti.

Essa potrà, per gli scopi di cui sopra, dotarsi di sedi ed attrezzature utili e necessarie per lo scopo sociale previsto dal presente statuto.

L'Associazione potrà emanare, per l'attuazione del presente statuto, uno o più regolamenti, predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione attua il principio del pluralismo associativo, ammettendo la libera scelta dei soci di aderire ad altre associazioni del tempo libero.

Art. 5 - L'Associazione ha sede in Ravenna, in Via Baiona n. 107/111, presso lo Stabilimento ENICHEM.

SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono iscriversi all'Associazione e partecipare alle sue attività persone fisiche, anche minorenni, e giuridiche, Enti e Società comunque interessati.

Chi si iscrive approva tacitamente il presente statuto ed i regolamenti, obbligandosi a rispettarli in ogni loro parte, in particolare quanto riguarda gli artt. 2 e 4 del presente Statuto.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente fra l'altro l'impegno scritto a rispettare il presente statuto ed i regolamenti d'attuazione e la precisazione se intendono assumere la veste di soci. Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci. Gli effetti dello status di socio decorrono dalla data della domanda.

Art. 7 - L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci ordinari;
- 2) Soci onorari;
- 3) Soci familiari.

Art. 8 - Nelle categorie dei Soci Ordinari sono ammessi tutti i dipendenti delle Società del gruppo ENI od ex ENI e delle Società aderenti, nonché gli ex dipendenti in pensione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per raggiungere limiti di età o per conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. La qualifica si acquisisce previa presentazione della domanda scritta.

Art. 9 - Nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi coloro che, senza far parte dell'Associazione abbiano validamente contribuito in qualunque campo alle sue affermazioni o comunque possano dare fattiva ed apprezzata opera per il conseguimento dei fini sociali. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un responsabile di settore e possono essere loro assegnate cariche onorarie. Sono ammessi nel numero massimo di 50 (cinquanta).

Art. 10 - Nella categoria dei Soci familiari sono compresi i coniugi, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, purchè conviventi, dei soci ordinari.

Art. 11 - Tutti i Soci, nessuna categoria esclusa, possono prendere parte alle manifestazioni sociali, e coloro che risultano avere conseguito la maggiore età hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2532, 2° comma, del C.C. qualunque sia la quota di adesione. I minorenni esprimeranno il proprio voto solo per il tramite di colui che esercita la patria potestà e non potrà essere delegato a terzi.

Art. 12 - Entro quindici giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo socio deve versare la quota annua qualunque sia la data di iscrizione.

Art. 13 - E' esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa del socio. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato pagamento delle quote associative, indegnità. Per indegnità si intende qualunque atto che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, fomenti dissidi o disordini fra i soci o non sia conforme alle finalità dell'Associazione ed ai suoi principi ispiratori.

L'espulsione verrà decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, e verrà notificato al socio espulso.

Il socio espulso potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, ricorrere all'Assemblea, il cui giudizio sarà inappellabile.

I Soci sottoposti a giudizio penale da parte dell'autorità giudiziaria potranno, con provvedimento del Consiglio Direttivo, essere sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.

In caso di dimissioni di un socio, queste potranno avere effetto solo quando il socio avrà regolato i propri rapporti economici con l'Associazione e comunque i versamenti effettuati resteranno acquisiti all'Associazione.

Art. 14 - Ogni cittadino, avente le caratteristiche citate nel presente statuto, presentato da almeno un socio ordinario, può chiedere di essere iscritto al CRAL ENICHEM come "Aggregato". La domanda dovrà essere presentata per iscritto e dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di aggregato comporta il pagamento di una quota annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo ed il rispetto, nonché l'accettazione, delle normative del presente Statuto e di tutte le altre disposizioni o regolamenti emanati od emanandi. Gli Aggregati partecipano a tutte le iniziative del circolo, hanno poteri di elettorato passivo.

Art. 15 - Le quote sociali versate dal socio non possono essere trasferite per atto tra vivi. In caso di decesso del Socio, agli eredi non è rimborsabile la quota. Le quote non si rivalutano.

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 16 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi volontari dei soci, del C.O.N.I., della Federazione Sportiva, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- d) eventuali quote annue determinate dal Consiglio Direttivo;
- e) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- f) beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative o culturali o dalla partecipazione alle stesse, e comunque da proventi commerciali;
- h) contributi aziendali definiti contrattualmente tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Aziende.

Art. 17 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (mesi) mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario stesso. Il suddetto termine potrà essere prorogato fino a 6 (sei) mesi in caso di problematiche particolari ben individuate. Tutti gli eventuali utili non potranno in alcun modo essere ripartiti fra gli associati, ma destinati esclusivamente a fini sociali e statutari.

ORGANI SOCIALI E ASSEMBLEE

Art. 18 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 19 - L'Assemblea dei Soci rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

Essa provvede:

- a) alla discussione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario corredato da eventuale relazione tecnica - amministrativa;
- b) alla nomina delle cariche sociali;
- c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un quinto dei soci aventi diritto a voto, corredata da relazione scritta che deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della riunione.

Art. 21 - Le Assemblee straordinarie deliberano su qualsiasi cambiamento dello Statuto Sociale e possono essere convocate dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente o dal Vice Presidente ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; dovranno inoltre essere convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di mancanza, dal Presidente dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta, di almeno un decimo dei soci ordinari.

Art. 22 - La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta dal Consiglio Direttivo o, in caso di mancanza, dal Consiglio dei Revisori dei Conti, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente, da affiggersi alla bacheca dell'Associazione, istituita presso la sede sociale, o in altri luoghi ritenuti idonei alla divulgazione ed informazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero inviato per lettera semplice, ai soci aventi diritto, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

Nell'avviso e/o lettera, dovrà essere indicata anche la eventuale seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima.

Art. 23 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:

a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola con i versamenti delle quote sociali ed aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Art. 24 - La delibera per lo scioglimento dell'Associazione, dovrà però essere presa tanto in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

Art. 25 - Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Le nomine delle cariche per il Consiglio Direttivo avverranno per scheda segreta, in questo caso verranno predisposte delle schede bianche sulle quali potranno essere date delle preferenze secondo le modalità indicate dall'Assemblea; le urne rimarranno aperte per tre giorni consecutivi in luoghi ed orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo uscente.

Se avvengono votazioni per scheda segreta, il Consiglio Direttivo richiederà al Consiglio di Fabbrica ENI la nomina di tre scrutatori per le operazioni elettorali e scrutinali.

Non è ammesso voto per delega.

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito registro.

Art. 27 - Le modalità relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea ad integrazione di quanto previsto, potranno essere meglio precisate da apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri dei quali tre eletti dal Consiglio di Fabbrica ENI, due designati dalla Direzione ENI e sei eletti fra i Soci aventi diritto a voto e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al termine del triennio il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Fabbrica ENI, fissa la data delle elezioni che devono essere effettuate entro 60 giorni massimo dalla data naturale di scadenza. L'avviso elettorale viene affisso almeno 20 giorni prima delle date di indizione delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente ed i due Vice-Presidente, potrà affidare ad uno o più dei suoi componenti la qualifica di Responsabile di Settore, determinandone le funzioni.

In caso di morte, decadenza, dimissioni o sostituzione di un consigliere, il consigliere subentrante (nuovo designato o primo escluso nelle elezioni precedenti) eletto entro un massimo di 10 giorni, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo si intende interamente dimissionario allorchè, dopo il suo insediamento, sia stato sostituito il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei suoi componenti, ed in questo caso i componenti ancora in carica, riuniti d'urgenza, convocati dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, sentito il Consiglio di Fabbrica ENI, debbono indire nuove elezioni non oltre i 30 giorni dalla decadenza del Consiglio Direttivo con le modalità sopra riportate.

Tutte le cariche e gli incarichi sono puramente gratuiti.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare fra tutti gli Associati un Comitato Organizzativo, per la realizzazione delle singole iniziative determinandone le funzioni, nonchè i COMITATI D'ONORE.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo e coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da Federazione Sportiva.

Non possono altresì essere nominati consiglieri, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 29 - Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente o, in sua assenza, dai Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di una volta all'anno o su domanda di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dovrà essere comunicato, normalmente, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'udienza.

Le adunanze saranno valide purchè sia presente la metà più uno dei membri.

Le adunanze sono valide anche se il Consiglio Direttivo non è stato formalmente convocato, purchè siano presenti tutti i membri che lo compongono ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale firmato dal Presidente ed eventualmente anche dal Segretario.

Art. 30 - Le votazioni sono palesi o a scheda segreta.

Le decisioni si intendono approvate a maggioranza dei presenti.

Art. 31 - Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 32 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a lui spetta la firma sociale.

Al Presidente spetta presentare all'Assemblea la relazione dell'attività svolta durante l'anno.

Il Presidente, in eccezionali casi di urgenza, può assumere i necessari e improrogabili provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo, salvo richiederne la ratifica al Consiglio stesso entro dieci giorni, sotto pena di nullità dell'atto.

In assenza del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 33 - Il Segretario, designato dall'Azienda tra i suoi dipendenti ed a suo carico, provvede al disbrigo della corrispondenza di ufficio, compila i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci.

Provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate effettuate su autorizzazioni del Presidente o chi per esso, ed alla compilazione del consuntivo.

E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze presso Istituti di Credito designati dal Consiglio stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e da due membri supplenti dei quali due effettivi e i due supplenti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci mentre l'altro Sindaco effettivo viene designato dall'Azienda. Quest'ultimo fungerà da Presidente del Collegio Sindacale.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi provvederanno al controllo dell'amministrazione alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione contabile annuale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35 - Il Collegio dei Probiviri, eletto dal Consiglio Direttivo ed in numero di tre, dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgeranno fra i soci per affari inerenti all'Associazione e che per disposizioni di legge o sportive non sono demandate ad Organi delle Federazioni o degli Enti Sportivi a cui è affiliata l'Associazione stessa: la carica è incompatibile con altre all'interno dell'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alle decisioni dei Probiviri, la risoluzione di tutte le controversie insorte circa

l'interpretazione del presente statuto, o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

SEZIONI

Art. 36 - Le attività dell'Associazione saranno di norma articolate attraverso specifiche Sezioni.

L'iniziativa di costituire delle Sezioni spetta al Consiglio Direttivo su proposta dei soci interessati.

Il Consiglio Direttivo approva preventivamente la costituzione ed i regolamenti delle Sezioni.

I Soci membri di ciascuna Sezione nominano il proprio organo direttivo con le stesse modalità e tempi previsti all'art. 25 del presente Statuto per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

Ogni Organo Direttivo nominerà al suo interno un Responsabile, un Vice Responsabile ed un Segretario; il Responsabile deve essere un Socio Ordinario.

Gli Organi direttivi delle Sezioni durano in carica tre anni, sono rieleggibili, ed hanno il compito di:

- formulare la proposta annuale di attività, specificando le previsioni di spesa, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo;
- redigere il rendiconto economico finanziario annuale da presentare al Consiglio Direttivo del CRAL;
- sovrintendere alla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- curare che l'attività della Sezione venga svolta nel rispetto delle finalità sociali, delle prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei criteri di correttezza, delle norme e delle leggi in materia vigenti;
- custodire e conservare con diligenza i beni e le attrezzature messe a disposizione della Sezione, curandone l'inventario;
- proporre, all'occorrenza, quote annuali di adesione dei Soci e degli Aggregati alla Sezione, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria come stabilito dall'art. 24.

L'Assemblea dei Soci Ordinari nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i soci, determinando i poteri.

Il Patrimonio sociale che eventualmente residuasse dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c.190 L.662/96, se esistente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38 - Per quanto non presente in statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 39 - Sono incompatibili fra loro le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di membro del Collegio Sindacale e di membro del Collegio dei Proviviri.

REGOLAMENTO

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo preparerà i Regolamenti di esecuzione del presente statuto, nel rispetto di esso.

F.to Flamini Fabrizio

F.to Alberto Fazi Notaio

analogico

Certifico io sottoscritto dottor ALBERTO FAZI, Notaio in Ravenna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 23 maggio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero trentotto pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ravenna, via A. Guerrini n. 15, cinque luglio duemilaventiquattro

File firmato digitalmente dal Notaio Fazi dr. Alberto